

COMUNE DI ALTO MALCANTONE



REGOLAMENTO COMUNALE del 27 ottobre 2005

INDICE

TITOLO I **Disposizioni generali**

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Nome - Frazioni
- Art. 3 Stemma - sigillo

TITOLO II **Organizzazione politica del Comune**

CAPITOLO I **Gli organi del Comune**

- Art. 4 Organi

CAPITOLO II **L'Assemblea comunale**

- Art. 5 Attribuzioni

CAPITOLO III **Il Consiglio comunale**

- Art. 6 Attribuzioni
- Art. 7 Composizione
- Art. 8 Ufficio presidenziale
- Art. 9 Sessioni ordinarie
- Art. 10 Luogo
- Art. 11 Sedute informative
- Art. 12 Costituzione dei gruppi e finanziamento dei gruppi politici
- Art. 13 Funzionamento
- Art. 14 Pubblicità e ordine
- Art. 15 Sistema di voto
- Art. 16 Votazioni - Ordine procedurale
- Art. 17 Verbale - Contenuto - Approvazione
- Art. 18 Interrogazioni
- Art. 19 Interpellanze
- Art. 20 Mozioni
- Art. 21 Referendum facoltativo dei Comuni

CAPITOLO IV **Le commissioni**

- Art. 22 Commissioni
- Art. 23 Forma di convocazione e funzionamento
- Art. 24 Commissione della gestione
- Art. 25 Commissione delle petizioni
- Art. 26 Commissione edilizia e opere pubbliche
- Art. 27 Consulenze specialistiche

CAPITOLO V **Il Municipio**

- Art. 28 Composizione
- Art. 29 Competenze
- Art. 30 Delega al Municipio
- Art. 31 Commissioni e delegazioni municipali
- Art. 32 Nomina dei delegati
- Art. 33 Periti
- Art. 34 Assemblee di frazione

TITOLO III **Dipendenti comunali**

- Art. 35 Regolamento organico dei dipendenti

TITOLO IV **Ordine pubblico e polizia locale**

- Art. 36 Norma generale
- Art. 37 Prestazioni obbligatorie
- Art. 38 Rumori molesti
- Art. 39 Quietè notturna
- Art. 40 Lavori festivi e notturni
- Art. 41 Sicurezza generale
- Art. 42 Igiene e custodia dei cani sull'area pubblica
- Art. 43 Manomissioni e danneggiamenti
- Art. 44 Contravvenzioni e multe
- Art. 45 Tasse, indennità e sportule di Cancelleria

TITOLO V **Gestione finanziaria**

- Art. 46 Incassi e pagamenti
- Art. 47 Autorizzazione a riscuotere
- Art. 48 Diritto di firma
- Art. 49 Spese correnti non preventivate
- Art. 50 Organo peritale di controllo

TITOLO VI
I beni comunali

- Art. 51 Uso comune
- Art. 52 Uso speciale
- Art. 53 Tasse e criteri di computo

TITOLO VII
Onorari, stipendi, diarie ed indennità

- Art. 54 Emolumenti del Sindaco e dei Municipali
- Art. 55 Diarie ed indennità per missioni
- Art. 56 Indennità per sedute delle commissioni e del Consiglio comunale
- Art. 57 Modalità di pagamento

TITOLO VIII
Disposizioni finali ed abrogative

- Art. 58 Diritto suppletorio
- Art. 59 Entrata in vigore
- Art. 60 Abrogazione

REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE

- Preambolo**
- Il Comune di Alto Malcantone promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.
- Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.
- Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.


Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1**
Campo d'applicazione
- Il presente regolamento comunale compendia ed integra la Legge Organica Comunale (in seguito LOC), il regolamento d'applicazione della Legge Organica Comunale (in seguito RALOC) ed i relativi decreti d'applicazione.
- Art. 2**
Nome – Frazioni
(art. 4 LOC/art. 2 RALOC)
- ¹ Il nome del Comune è ALTO MALCANTONE.
 - ² Alto Malcantone è Comune del Circolo di Breno, Distretto di Lugano, confinante giurisdizionalmente con i Comuni di Gravesano, Manno, Bedano, Torricella-Taverne, Bioggio, Cademario, Sigirino, Aranno, Miglieglia, Indemini e con la Repubblica italiana.
 - ³ I limiti territoriali del Comune sono definiti dalla mappa catastale.
 - ⁴ Il Comune comprende le frazioni di Arosio, Mugena, Vezio, Fescoggia e Breno.
 - ⁵ Le denominazioni toponomastiche del Comune sono quelle tradizionali censite nel repertorio toponomastico e nella mappa catastale ufficiale alle quali il Municipio s'ispira per le denominazioni richieste dall'organizzazione territoriale dei servizi e delle opere comunali.
- Art. 3^a**
Stemma – Sigillo
(art. 8 LOC / art. 3 RALOC)
- ¹ Lo stemma comunale è rappresentato da uno scudo color blu (pantone process Cyan CVU), con una foglia di castagno di color giallo (oro) (pantone no. 115 CVU) posta in banda da sinistra verso destra.
 - ² Il sigillo in metallo ha un diametro di 30 mm e porta il nome del Comune di Alto Malcantone e la foglia contenuta nello stemma; l'adozione è di competenza del Municipio.
 - ¹
 - ³ È conferito valore ufficiale ai duplicati del sigillo confezionati in gomma e quelli in metallo per l'apposizione di impronte a secco.

^a approvato dal CC il 9 luglio 2007

STEMMA



Titolo II

Organizzazione politica del Comune

Capitolo I Gli organi del Comune

Art. 4 Organi (art. 9 LOC)

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

Capitolo II L'Assemblea comunale

Art. 5 Attribuzioni (art. 12 cpv. 1 LOC)

¹ L'Assemblea comunale per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
- b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale (artt. 75 e 76 LOC).

² Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo Regolamento.

Capitolo III Il Consiglio comunale

Art. 6 Attribuzioni (artt. 13 cpv. 1, 2 e 42 cpv. 2 LOC / artt. 4 e 5 RALOC)

¹ Il Consiglio comunale in seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti comunali, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
- c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;
- d) adotta e modifica il piano regolatore;
- e) autorizza le spese di investimento;
- f) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;

- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
 - i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;
 - l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
 - m) abrogato;
 - n) accorda l'attinenza comunale;
 - o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
 - p) nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;
- q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;
- r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.
- ² Il Consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.

Art. 7
Composizione
(art. 42 LOC)

Il Consiglio comunale è composto da 25 (venticinque) membri.

Art. 8
Ufficio presidenziale
(art. 48 LOC / art. 6 RALOC)

¹ L'Ufficio presidenziale è composto da:

- a) un presidente;
- b) un vicepresidente;
- c) due scrutatori.

² In caso d'assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal vicepresidente e, in assenza di questo, da uno scrutatore (da designarsi a sorte).

Art. 9
Sessioni ordinarie
(art. 49 LOC)

¹ Il Consiglio comunale si riunisce due volte l'anno in sessione ordinaria.

² La prima sessione si apre il 3° lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³ La seconda sessione si apre il 2° lunedì di dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

⁴ I termini di cui ai precedenti capoversi 2 e 3 possono essere prorogati conformemente all'art. 49 cpv. 4 e 5 LOC.

Art. 10
Luogo
(art. 52 LOC)

Le sedute si tengono nella sala del Consiglio comunale presso la sede amministrativa.

Art. 11
Sedute informative

¹ Il Municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi d'interesse generale.

² Le sedute informative sono pubbliche.

³ Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici e/o specialisti.

Art. 12
Costituzione
dei gruppi e
finanziamento
dei gruppi
politici

(art. 73 LOC)

¹ Ogni gruppo, durante la seduta costitutiva, notifica al Presidente del Consiglio comunale la propria costituzione ed il proprio capogruppo.

² I gruppi ai sensi dell'art. 73 LOC ricevono un'indennità base annua di Fr. 500.- alla quale va aggiunto un supplemento annuo di fr. 100.- per ogni consigliere comunale.

³ Liste e partiti politici che non costituiscono gruppo hanno diritto unicamente ad un'indennità annua di Fr. 100.- per ogni consigliere comunale.

⁴ Per il calcolo dell'indennità fa stato la situazione dei gruppi politici in seno al Consiglio comunale al 1° maggio di ogni anno.

Art. 13
Funzionament
o

(art. 55 LOC / art. 8 RALOC)

¹ Le sedute del Consiglio comunale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.

² Il Municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.

³ I municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali. Possono inoltre intervenire per fatto personale o quando interpellati su problemi particolari.

⁴ Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta.

⁵ È considerato fatto personale ogni attacco alla persona del consigliere o municipale, come pure la circostanza che un consigliere o municipale si veda attribuire durante le deliberazioni giudizi od opinioni manifestamente diversi o contrari ai propri.

⁶ I relatori delle commissioni permanenti e speciali possono intervenire senza limitazioni.

⁷ In caso d'intervento del Presidente quale relatore o quale Capo gruppo, la seduta è diretta dal Vice presidente.

Art. 14
Pubblicità e
ordine

(art. 26, 27, 55 LOC / art. 8 RALOC)

¹ Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

² Il pubblico assiste in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza in alcun modo turbare le discussioni.

³ Gli organi d'informazione partecipano alle sedute negli spazi a loro riservati; la facoltà di registrare e di riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata alla preventiva approvazione del Presidente, previa consultazione con i capi gruppo.

Art. 15
Sistema di
voto

(art. 60 LOC / art. 9 RALOC)

¹ Il Consiglio comunale vota per alzata di mano.

² Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima d'ogni votazione.

- ³ Per la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza, il Consiglio comunale vota per alzata di mano.
- ⁴ Restano riservati i casi in cui la legge prescrive un diverso sistema di voto.

Art. 16
Votazioni –
Ordine
procedurale

- ¹ Il Presidente mette in votazione nell'ordine le proposte di rinvio o di sospensione, che vanno decise a maggioranza semplice (art. 61 LOC).
- ² Se vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali (art. 9 RALOC).
L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
In caso di contestazioni sul predetto ordine di votazione, il Consiglio comunale decide a maggioranza dei votanti.
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione in modo distinto tutte le proposte ed eliminando via via, con susseguenti votazioni, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.
In caso di parità si decide per sorteggio.
La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi o sorteggiata va messa in votazione finale.
- ³ Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.
- ⁴ L'approvazione di regolamenti, convenzioni, o contratti deve avvenire mediante voto su ogni singolo articolo e nel complesso.

Art. 17
Verbale –
Contenuto –
Approvazione
(art. 62 LOC)

- ¹ Il Segretario è responsabile della tenuta del verbale.
Il verbale deve contenere:
 - a) la data e l'ordine del giorno;
 - b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni;
 - d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
- ² La trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni con l'indicazione del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, è approvata seduta stante.
- ³ Il riassunto delle discussioni, verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione o altri sistemi, è approvato nella seduta successiva.

Art. 18
Interrogazioni
(art. 65 LOC)

- ¹ L'interrogazione è l'atto scritto con il quale uno o più consiglieri comunali chiedono al Municipio informazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.
- ² Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo.
- ³ Il Municipio, di regola, è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di 1 mese direttamente all'interrogante e in tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.
- ⁴ Qualora il Municipio giudicasse l'interrogazione d'interesse generale, potrà diramarla con la risposta a tutti i Consiglieri comunali.

Art. 19
Interpellanze
(art. 66 LOC / art. 14 RALOC)

- 1 Le interpellanze sono presentate oralmente o per iscritto alla trattanda "Interpellanze e mozioni" dell'ordine del giorno d'ogni seduta del Consiglio comunale.
- 2 Il Municipio, di regola, risponde immediatamente.
Se l'interpellanza è presentata in forma scritta almeno sette giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
- 3 L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del Municipio. È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide.
- 4 Non possono essere presentate interpellanze su oggetti per i quali la competenza decisionale è espressamente delegata al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità (fondazioni, stato civile, ecc.).

Art. 20
Mozioni

- 1 Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.
- 2 Per i dettagli formali si fa riferimento all'art. 67 LOC.

Art. 21
Referendum
facoltativo dei
Comuni

- 1 L'esercizio del diritto di referendum del Comune in materia cantonale compete al Municipio.
- 2 Il Consiglio comunale può vincolare il Municipio a sottoscrivere il referendum. La proposta deve essere decisa in una sessione straordinaria convocata nelle forme di legge.

Capitolo IV Le Commissioni

Art. 22 Commissioni (art. 68 e 69 LOC)

- ¹ Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:
 - a) gestione (5 membri);
 - b) petizione (5 membri);
 - c) edilizia e opere pubbliche (5 membri).
- ² I membri stanno in carica per l'intero quadriennio.
- ³ È facoltà del Consiglio comunale nominare Commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.
- ⁴ Nelle Commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale.
- ⁵ I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla legge sull'esercizio dei diritti politici con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.

Art. 23 Forma di convocazione e funzionamento

- ¹ Ogni Commissione nomina annualmente tra i suoi membri, in occasione della prima seduta, un Presidente, un Vice presidente ed un Segretario.
- ² Le Commissioni sono convocate dal Presidente tramite la Cancelleria comunale con avviso scritto ai membri almeno sette giorni prima della seduta.
- ³ Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
- ⁴ Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto, le Commissioni o loro Delegazioni hanno il diritto di prendere visione, in ufficio e in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro competenza.
- ⁵ Le Commissioni tengono il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
- ⁶ Per ogni messaggio trattato, la Commissione designa un relatore che cura la stesura del rapporto scritto.
- ⁷ Possono essere allestiti uno o più rapporti di minoranza che soggiacciono alle stesse norme applicabili ai rapporti commissionali.
- ⁸ Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale.
- ⁹ Il voto sul rapporto avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di che ne fa le veci.
- ¹⁰ I membri delle Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.

Art. 24
Commissione
della gestione
(art. 72 LOC)

¹ L'esame della gestione è di competenza della Commissione omonima.

² Essa si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 13 LOC, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra Commissione;
- c) sul consuntivo;
- d) sugli aspetti finanziari e generali di una proposta quando la stessa viene esaminata anche da un'altra Commissione.

Art. 25
Commissione
delle petizioni

La Commissione delle petizioni ha segnatamente il compito di preavvisare:

- a) le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti;
- d) la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore, nel caso non venga nominata dal legislativo una commissione speciale;
- e) in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- f) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- g) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- h) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altri commissioni.

Art. 26
Commissione
edilizia e opere
pubbliche

La Commissione edilizia e opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche nonché le applicazioni delle norme del Piano regolatore, della legge edilizia e di altre normative edificatorie, quando queste ultime non sono demandate dal legislativo ad una commissione speciale.

Art. 27
Consulenze
specialistiche

Per l'esame di oggetti che esigono particolari esigenze tecniche, le Commissioni possono chiedere al Municipio di avvalersi della consulenza di specialisti.

Capitolo V Il Municipio

Art. 28 Composizione (art. 80 LOC)

Il Municipio è composto da 5 (cinque) membri.

Art. 29 Competenze (art. 106, 107 e 110 LOC / art. 22, 23, 24, 25, 26, 31 RALOC)

¹ Il Municipio esercita le attribuzioni stabilite dagli specifici articoli della LOC; in particolare:

- a) amministra il Comune;
- b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio comunale;
- c) informa il Consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai regolamenti comunali;
- e) esercita le funzioni di polizia locale ai sensi dell'art. 107 LOC;
- f) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo della popolazione e delle attività economiche e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti;
- g) tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito delle procedure civili, penali e amministrative, informando il Consiglio comunale.

² Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali per il disbrigo degli affari correnti. Le competenze delegate e i delegatari sono stabilite tramite ordinanza municipale. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di dieci giorni dall'intimazione.

Art. 30 Delega al Municipio (art. 13 cpv. 2 LOC)

Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:

- a) di spese d'investimento fino ad un importo di CHF 30'000.-;
- b) di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi fino a un importo di preventivo di CHF 30'000.-;
- c) di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di CHF 30'000.-;
- d) intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere fino ad un importo di CHF 30'000.-.

Art. 31
Commissioni e delegazioni municipali
(art. 91 LOC)

- ¹ Il Municipio nomina le commissioni e delegazioni previste dalla legge con i relativi segretari, in particolare:
 - a) commissione fondiaria (art. 53 Legge sulle misurazioni catastali);
 - b) delegazione tributaria (l'art. 181 Legge tributaria);
 - c) commissione scolastica (art. 9 Legge scuola).
- ² Quando la legge non prevede altrimenti, le commissioni o le delegazioni imposte dalla legge sono composte da 5 membri. Vi farà parte un municipale, di regola, in qualità di Presidente.
- ³ Per lo studio di oggetti di particolare importanza, il Municipio può avvalersi di consulenti o creare altre commissioni decidendo liberamente sul numero dei membri.

Art. 32
Nomina dei delegati

- Durante la seduta costitutiva il Municipio designa:
- a) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato
 - b) il delegato comunale nella Commissione tutoria regionale ed il suo sostituto
 - c) il delegato ed il sostituto per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso

Art. 33
Periti

- ¹ Il Municipio nomina, all'inizio di ogni quadriennio, un perito comunale ed un sostituto che eseguono stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge, su richiesta del Municipio, di autorità giudiziarie e di privati.
- ² La retribuzione dei periti è a carico dei richiedenti secondo criteri stabiliti dal Municipio mediante ordinanza.

Art. 34
Assemblee di frazione

- ¹ Vengono istituite le assemblee di frazione.
- ² Le stesse sono composte dalle persone residenti nella relativa frazione.
- ³ Le assemblee di frazione sono convocate dal Municipio almeno una volta durante il quadriennio o qualora il 10% dei residenti ne faccia esplicita richiesta.
- ⁴ Le assemblee di frazione, che possono darsi una loro organizzazione interna, esercitano esclusivamente funzioni consultive, su questioni di interesse locale relative alle rispettive frazioni.

Titolo III

Dipendenti comunali

Art. 35
Regolamento organico dei dipendenti
(art. 135 LOC)

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate, le funzioni, i requisiti per la nomina/incarico, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico per i dipendenti.

Titolo IV

Ordine pubblico e polizia locale

Art. 36
Norma generale
(art. 107 LOC / art. 23, 24, 25, 26 RALOC)

- ¹ Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza comune, compete al Municipio.
- ² Il Municipio può, per svolgere efficientemente i compiti di polizia, stabilire una reciproca collaborazione con gli altri corpi di polizia. Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale o di enti con analoghe funzioni.
- ³ Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 37
Prestazioni obbligatorie
(art. 181 LOC)

In caso di catastrofi naturali o di eccezionali eventi, il Municipio può obbligare i cittadini a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

Art. 38
Rumori molesti

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto od inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Art. 39
Quiete notturna

- ¹ Dalle ore 23:00 alle ore 7:00 nei giorni feriali rispettivamente alle ore 9:00 nei giorni festivi sono di regola vietati all'interno e in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.
- ² Sono vietati i rumori assordanti provocati da veicoli sia in sosta che in moto.
- ³ Il Municipio ha la facoltà di disciplinare ulteriormente la materia, mediante ordinanza.

Art. 40
Lavori festivi e
notturni

- ¹ Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro con macchine ed utensili rumorosi nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché, nei giorni feriali, dalle ore 21:00 alle ore 7:00.
- ² L'autorizzazione non è necessaria per lavori di fienagione, di trattamento e di raccolta dei frutti di campagna.
- ³ Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 41
Sicurezza
generale

- ¹ Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque da evitare disturbo eccessivo a terzi.
- ² L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro è all'origine del disturbo o è in condizioni tali di evitarlo.
- ³ Il Municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza e nonostante un preavviso, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.

Art. 42
Igiene e
custodia dei
cani sull'area
pubblica

- ¹ È vietato lasciar vagare i cani sulle pubbliche vie, piazze, giardini e spazi pubblici.
- ² Il Municipio regola l'igiene e la custodia dei cani mediante ordinanza.

Art. 43
Manomissioni e
danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti pubblici come pure alla proprietà pubblica di qualsiasi genere;
- b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi;
- c) l'esecuzione di scavi o altre alterazioni a strade, piazze e sentieri pubblici non esplicitamente autorizzate dal Municipio.

Art. 44
Contravvenzioni
e multe
(art. 145 e ss LOC)

- ¹ Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
- ² L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di Fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
- ³ Per il resto fanno stato gli art. 147, 148, 149 e 150 LOC.

Art. 45
Tasse, indennità
e sportule di
Cancelleria

- ¹ Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da regolamenti speciali.
- ² Gli interventi richiesti o causati dai privati e che esulano dai normali compiti sono fatturati in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi e il materiale impiegato.
- ³ L'ammontare delle sportule di cancelleria e le modalità di pagamento sono fissati da apposita ordinanza municipale.

Titolo V

Gestione finanziaria

Art. 46
Incassi e
pagamenti
(art. 170 LOC)

- ¹ Il Comune tiene un conto corrente postale e conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti.
- ² Sono riservate le tasse di cancelleria che vengono incassate in contanti e riversate periodicamente sul conto corrente postale.
- ³ Le somme eccezionalmente incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.
- ⁴ Il Municipio può istituire rapporti di conto corrente tra il Comune ed altri Enti pubblici.

Art. 47
Autorizzazione a
riscuotere
(art. 170 cpv. 2 LOC)

Il Segretario comunale o altri dipendenti designati dal Municipio, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di Cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del riversamento come all'articolo precedente.

Art. 48
Diritto di firma
(art. 170 cpv. 2 LOC)

Il Segretario comunale ed i dipendenti abilitati dal Municipio hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco o il vice Sindaco per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 49
Spese correnti
non
preventivate
(art. 165 cpv. 1 LOC)

Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo di fr. 15'000.-.

Art. 50
Organo peritale
di controllo
(art. 171 a) LOC)

Per agevolare il compito del controllo amministrativo e finanziario, il Municipio può far capo ad un organo peritale esterno di controllo.

Titolo VI

I beni comunali

Art. 51
Uso comune Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Art. 52
Uso speciale L'uso speciale dei beni amministrativi soggiace:

- a) a preventiva autorizzazione, nel caso di utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto);
- b) al rilascio di concessione nel caso di utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi (uso particolare).

La concessione può essere revocata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico o per gravi inadempienze da parte del concessionario.

Art. 53
Tasse e criteri di computo Nel determinare le singole tasse il Municipio tiene conto del valore dei beni occupati, della durata di utilizzo, del vantaggio economico per l'utente, delle tasse o degli affitti in uso nella regione e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata. Per l'uso speciale dei beni comunali si fa riferimento allo speciale regolamento.

Titolo VII

Onorari, stipendi, diarie ed indennità

Art. 54
Emolumenti del Sindaco e dei Municipali
(art. 117 LOC) I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:

a) il Sindaco	Fr. 8'000.- annui
b) il Vice sindaco	Fr. 6'000.- annui
c) i Municipali	Fr. 5'000.- annui

Art. 55
Diarie ed indennità per missioni Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle Commissioni e delle Delegazioni, ricevono le seguenti indennità:

a) per una giornata	Fr. 160.-
b) per mezza giornata	Fr. 80.-
c) missioni fuori Comune saranno rimborsate in base al tariffale dei mezzi pubblici.	

Art. 56
Indennità per sedute delle commissioni e del Consiglio comunale

I membri delle Commissioni e Delegazioni municipali, i membri delle Commissioni nominate dal Consiglio comunale e i membri del Consiglio comunale, ricevono un'indennità di Fr. 40.- per ogni seduta/riunione alla quale partecipano.

Art. 57
Modalità di pagamento

Il versamento, al netto di oneri sociali, avviene annualmente.

Titolo VIII

Disposizioni finali ed abrogative

Art. 58
Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della LOC e delle relative norme di applicazione.

Art. 59
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 13 marzo 2005 e sarà distribuito a tutte/i le/i cittadine/i del Comune.

Art. 60
Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti comunali di Arosio, Mugena, Vezio, Fescoggia e Breno, nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2005
Ratificato dalla SEL il 6 febbraio 2006